

Informazione per i membri

Coronavirus: Il Consiglio federale adotta l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore

Nella seduta di ieri il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza che disciplina i dettagli del programma sui casi di rigore di Confederazione e Cantoni, in particolare la modalità con cui le risorse della Confederazione saranno ripartite fra i Cantoni e le condizioni alle quali le imprese hanno diritto ad aiuti per i casi di rigore.

Il Dipartimento federale delle finanze ha indetto una procedura di consultazione relativa all'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore alla quale, come ben noto, ha partecipato anche l'UPSC. Nonostante l'ampia accettazione e l'apprezzamento per la rapida entrata in vigore dell'ordinanza per il 1° dicembre 2020, sono state richieste modifiche, che hanno portato alle basi per le seguenti modifiche:

- **Semplificazioni nell'esecuzione:** alcuni requisiti necessari per ricevere un aiuto vengono eliminati o adeguati. Si rinuncia in particolare al requisito secondo cui un eventuale credito per le fidejussioni solidali COVID-19 debba essere utilizzato integralmente. Anche i Cantoni potranno ora erogare a un'impresa contemporaneamente mutui e contributi a fondo perduto.
- **Calo della cifra d'affari:** conformemente alla legge COVID-19 un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d'affari media pluriennale. L'avamprogetto di ordinanza prevedeva che le indennità per lavoro ridotto e di perdita di guadagno per COVID-19 venissero sommate alla cifra d'affari 2020, visto che questo modo di procedere permetteva a molte imprese di compensare una parte degli utili mancati. L'ordinanza del Consiglio federale affida ai Cantoni il compito di adeguare la definizione di «cifra d'affari».
- **Cifra d'affari minima:** per richiedere i contributi per i casi di rigore, un'impresa deve avere conseguito una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi prima dell'epidemia di COVID-19. L'avamprogetto prevedeva un limite inferiore di 50 000 franchi.
- **Divieto di distribuire dividendi e tantième:** il divieto di distribuire dividendi e tantième per cinque anni in caso di ottenimento di contributi non rimborsabili deve ora decadere se il contributo ottenuto viene rimborsato.
- **Procedura concordataria semplificata:** l'ordinanza prevede ora semplificazioni nella procedura concordataria come misura a sostegno delle imprese nei casi di rigore.

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il 1° dicembre 2020. Le basi per la presente ordinanza sono sancite nell'articolo 12 della legge COVID-19. Il 18 novembre 2020 il Consiglio federale ha sottoposto alcune modifiche di tale legge al Parlamento, il quale discuterà il relativo messaggio nella sessione invernale.

Link al comunicato stampa del Consiglio federale:

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81342.html>

Disclaimer

La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.